



Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione del territorio

Bologna, 23/06/2026

All' **ARPAE**
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia-Romagna
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia
Metropolitana - AAEME**
c.a. responsabile dott. Leonardo Palumbo
e p.c. dott. Alberto Dall'Olio
dott.ssa Paola Mingolini
bologna@pec.arpae.it

e all' Autorità competente
Regione Emilia-Romagna
Area Valutazioni Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c. al **Comune di San Pietro in Casale**
comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it

Unione Reno Galliera
unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Impianto agrivoltaico RUBIZZANO di potenza di 19.371,04 MW e opere di connessione", localizzato nel Comune di San Pietro in Casale (BO).
Proponente JUWI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.
(rif. Arpae AAEME Pratica n. Pratica n. 11142/2026 – rif. Regione Emilia-Romagna - Fascicolo n. 1317/28/2026)

Città metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione del territorio – richiesta integrazioni per completezza documentale

Con riferimento alla nota di pari oggetto trasmessa da Arpae AAEME acquisita da questa amministrazione con PG 41757 del 11/06/2026, con cui, dato atto dell'istanza presentata dal proponente in data 28/05/2026, ha comunicato la pubblicazione della documentazione presentata dal proponente per la verifica di completezza documentale sul sito web dell'Autorità competente, in data 11/06/2026, all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>,

esaminata la documentazione condivisa da ARPAE, si riportano di seguito le richieste di integrazioni ritenute necessarie per la completezza della documentazione ai fini delle valutazioni di competenza di questo Servizio, relative alla conformità con il Piano Territoriale Metropolitano.

Ferme restando le competenze in materia energetica assegnate dalla normativa vigente alla Regione e richiamata la competenza assegnata alla Città metropolitana per la disciplina del territorio rurale attraverso il PTM (ai sensi della LR 24/2017, art. 41, lettera h), si evidenzia che, nell'ambito della suddetta disciplina, l'art. 15 del PTM (commi 12, 13 e 14), con particolare riferimento agli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili rinvia espressamente alla disciplina settoriale.

Premesso quanto sopra, dato atto di quanto documentato dal proponente relativamente all'idoneità dell'area di intervento rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 190/2024 ed alle integrazioni introdotte dal D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4, **si chiede di integrare la documentazione con la puntuale verifica di coerenza con la recente Legge Regionale 29 maggio 2026, n. 5** (approvata nella stessa data dall'Assemblea legislativa regionale e pubblicata sul BURERT del n. 135 del 29 maggio 2026), evidenziando che ai sensi dell'art. 21 comma 4 della medesima legge, le sue previsioni *"si applicano alle procedure per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto non risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Per quanto motivato, si chiede di approfondire, in particolare:

- la coerenza con gli artt. 4 e 5 relativi all'utilizzo della superficie agricola, nel rispetto del limite regionale e/o comunale della SAU (come definita all'art. 2, lett. f),
- le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale previste ai sensi dell'art. 6,
- garanzia fideiussoria finalizzata alla copertura dei costi di rimozione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 9, comma 4, ricordando che la garanzia è prestata per l'intera durata dell'impianto.

Dato atto, inoltre, di quanto valutato dal proponente relativamente alla **variante urbanistica** che ha ritenuto *"strettamente necessaria alla localizzazione e all'autorizzazione dell'intervento"* producendo a tal fine l'**elaborato di Valsat**, nel quale ha precisato che *"la variante urbanistica è connessa alla localizzazione dell'impianto agrivoltaico "Rubizzano" e delle relative opere connesse, comprese cabine, cavidotti, viabilità interna, recinzione, opere idrauliche, fasce di mitigazione e opere di rete necessarie alla connessione elettrica"*, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

ai sensi dell'articolo 11-bis (comma 2) del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dal D.L. 175/2025, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti “è comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici [...] attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”;

inoltre, come chiarito in un’apposita circolare emanata dalla Regione Emilia Romagna, a firma del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente (Prot. 1222861 del 04/12/2025 acquisita dalla Città metropolitana di Bologna con PG 79659 del 4/12/2025) “le opere di connessione degli impianti FER e le relative cabine, in quanto conformi a tutte le destinazioni urbanistiche non necessitano di variante; l’eventuale variante alla pianificazione comunale per l’apposizione del vincolo di esproprio, limitandosi alla sola “localizzazione”, non necessita di Valsat”.

La medesima nota esplicativa precisa, inoltre, che “la necessità di Valsat può invece verificarsi quando la localizzazione e l’apposizione del vincolo espropriativo non si limitano al solo posizionamento dell’opera, ma possono incidere o interferire con la presenza di altre previsioni insediative, vincoli o tutele, di cui la documentazione progettuale dovrà dare adeguato riscontro”.

Per quanto richiamato e dato atto che nello stesso elaborato di Valsat prodotto dal proponente è precisato che “la variante non ha la finalità di trasformazione dell’area in ambito urbanizzato, né di introdurre una destinazione residenziale, produttiva o commerciale stabile. Essa è finalizzata a rendere urbanisticamente espressa la localizzazione dell’impianto agrivoltaico e delle relative opere accessorie e di connessione, mantenendo la matrice agricola del suolo e la reversibilità dell’intervento”, **si chiede di verificare con il Comune interferito la reale necessità di procedere in variante urbanistica**, sulla base di una attenta valutazione della normativa in materia, della sopra citata nota esplicativa della Regione Emilia Romagna e degli stessi strumenti urbanistici.

Si chiede, pertanto, di approfondire e verificare con il Comune interferito l’eventuale necessità di variante urbanistica per la sola localizzazione delle opere connesse o se la localizzazione delle stesse possa essere costituita ad esempio dall’adeguamento della Tavola dei vincoli, in esito e applicazione di quanto sarà stabilito con il PAUR in oggetto.

Nel caso in cui il Comune ritenesse necessario procedere con la variante urbanistica, si chiede di valutare l’eventuale esenzione da Valsat, in applicazione di quanto precisato nella nota esplicativa regionale (più sopra richiamata), ferma restando la verifica da parte del proponente (congiuntamente con il Comune interferito) che le opere di connessione non possano “incidere o interferire con la presenza di altre previsioni insediative, vincoli o tutele”.

funzionario tecnico
Arch. Paola Galloro

Firmato:
Responsabile U.O.
Pianificazione del territorio
Arch. Maria Grazia Murru
(Documento firmato digitalmente)